RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2009

per un sistema sicuro ed efficiente di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio

(2009/527/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 33, secondo comma, e l'articolo 124, secondo trattino,

vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino per garantire il funzionamento senza difficoltà della procedura di consenso automatico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.

(2) Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le misure necessarie ad assicurare che tutte le informazioni concernenti le spedizioni che rientrano nell'ambito della presente direttiva siano trattate con la dovuta cura e siano protette contro ogni utilizzazione abusiva.

(3) È necessario adottare misure generali di sicurezza nel trattamento di tutte le informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri quando viene applicata la direttiva 2006/117/Euratom,

RACCOMANDA:

1. Tutte le informazioni trattate dalle autorità competenti in applicazione della direttiva 2006/117/Euratom devono ricevere un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle altre autorità competenti interessate.

2. Le autorità competenti devono scegliere il livello più appropriato di protezione per garantire il funzionamento senza difficoltà della procedura di consenso automatico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.

3. Il livello di protezione appropriato deve essere assicurato attraverso un complesso di disposizioni in conformità alle leggi e ai regolamenti degli Stati membri, fra le quali l'obbligo di discrezione e riservatezza, limitando l'accesso alle informazioni al personale autorizzato, requisiti in materia di protezione dei dati e provvedimenti sul piano procedurale per garantire la sicurezza delle informazioni.

4. I collegamenti informatici tra le diverse autorità competenti dei diversi Stati membri devono offrire un livello di protezione equivalente a quello fornito dagli Stati membri nei rispettivi territori per la trasmissione di informazioni e documentazione analoghe.

5. È necessario che le autorità competenti degli Stati membri concordino uno standard comune per questi collegamenti informatici.

6. Tutte le informazioni trattate dalle autorità competenti in applicazione della direttiva 2006/117/Euratom, qualora si renda necessaria una classificazione in conformità alle legislazioni e ai regolamenti degli Stati membri, devono essere classificate al livello più basso.

7. Le informazioni che richiedono misure di sicurezza aggiuntive devono essere inserite in un livello di classificazione superiore a quello minimo, devono essere distinte da un contrassegno specifico, quando ciò sia indispensabile e solo per il periodo necessario.

8. In quanto originatori, le autorità competenti che trasmettono le informazioni alle altre autorità competenti interessate sono responsabili per la scelta del livello di classificazione appropriato tenendo conto:

[1] GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

a) delle proprie normative nazionali in materia di classificazione delle informazioni;

b) dei requisiti di efficienza e di flessibilità operativa necessari per applicare la procedura del consenso automatico;

c) della natura eccezionale dei requisiti di classificazione.

9. In conformità alle legislazioni e ai regolamenti degli Stati membri, le autorità competenti devono utilizzare i contrassegni di classificazione elencati nella tabella di raffronto tra le classificazioni di sicurezza nazionali allegata come Appendice 2 alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ([1]) e, analogamente, alla decisione 2005/94/CE, Euratom della Commissione, del 3 febbraio 2005 che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom ([2]). La Guida pratica alla classificazione allegata come Appendice 3 alla decisione 2001/264/CE del Consiglio e, analogamente, come Appendice 2 alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ([3]), può essere utilizzata come guida per la scelta del livello di classificazione più adeguato.

10. In quanto originatore, l'autorità competente che trasmette le informazioni deve specificare il periodo per il quale si applica la scelta del livello di classificazione ed eventuali modifiche al livello di classificazione apportate successivamente a tale periodo.

11. L'autorità competente originatrice può in qualsiasi momento richiedere, per iscritto, la modifica di un precedente livello di classificazione, inclusa l'eventuale cancellazione (cioè la declassificazione), l'abbassamento (cioè la declassazione) o l'aggiunta di tale livello.

12. Le autorità competenti alle quali le informazioni sono state trasmesse hanno l'obbligo di cancellare, modificare o aggiungere un livello di classificazione in conformità alle suddette richieste.

13. In quanto originatore, l'autorità competente che trasmette le informazioni deve, non appena le circostanze lo permettono, chiedere, per iscritto, che il livello di classificazione in questione venga declassato o cancellato (cioè declassificato) del tutto.

14. In conformità al principio della necessità di sapere (need-to-know principle), l'accesso e la disponibilità delle informazioni deve essere limitato, nell'ambito delle autorità competenti designate, a quanti, per i loro doveri o obblighi, devono essere messi a conoscenza di tali informazioni o le devono trattare. Ogniqualvolta sia richiesto dalle legislazioni e dai regolamenti degli Stati membri, tali soggetti devono essere dotati del nulla osta di sicurezza al pertinente livello di classificazione.

15. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

([1]) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
([2]) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 66.
([3]) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.